



E.A.V.



# REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

**E.A.V. S.r.l. Linea ex CIRCUMVESUVIANA  
TRATTA TORRE ANNUNZIATA – CASTELLAMMARE DI STABIA  
N A P O L I**

<b>IMPIANTO</b>	<b>ASCENSORE</b>
<b>TIPO DI SERVIZIO</b>	<b>PUBBLICO</b>
<b>CODICE R.I.E.</b>	<b>NA 184</b>
<b>FERMATA</b>	<b>ANTIQUARIUM – VILLA REGINA</b>
<b>RESPONSABILE di ESERCIZIO</b>	<b>Per.ind. GAETANO BATTAGLIA</b>

IL RESPONSABILE di ESERCIZIO  
(per.ind. Gaetano BATTAGLIA)

## INDICE

PREMESSA.....	3
Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	3
Art. 2 GOVERNO DELL'IMPIANTO .....	4
Art. 3 COMPITI E FUNZIONI.....	5
a. ESERCENTE .....	5
b. DIRETTORE DI ESERCIZIO .....	5
c. ADDETTO ALLA MANOVRA.....	8
Art. 4 MODALITÀ DI ESERCIZIO .....	9
Art. 5 DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI.....	10
Art. 6 DESCRIZIONE DELLA MANOVRA DI SPOSTAMENTO - UTILIZZO DELL' IMPIANTO .....	11
Art. 7 PROCEDURA D'EMERGENZA .....	12
Art. 8 MANOVRA DI SOCCORSO SENZA ROOLLGLISS .....	13
Art. 9 MANOVRA DI SOCCORSO CON ROOLLGLISS .....	13
Art. 10 VERIFICHE E PROVE PERIODICHE.....	14
a) VERIFICHE E PROVE GIORNALIERE.....	15
b) VERIFICHE E PROVE PERIODICHE.....	15
c) VERIFICHE E PROVE STRAORDINARIE .....	15

## **PREMESSA**

Il presente Disciplinare Tecnico è relativo all'impianto ascensore in servizio di trasporto pubblico presso la fermata ferroviaria di "Antiquarium - Villa Regina" Boscoreale (NA)

### **CODICE R.I.E. NA 184**

L'impianto collega il piano sottopassaggio con il piano banchina direzione Napoli.

I dati tecnici salienti sono i seguenti:

- Tipologia Impianto: idraulico ad azione indiretta.
- Portata: 900 Kg;
- Capacità: 12 persone;
- Velocità di esercizio: 0,60 m/sec
- Fermate: 2
- Corsa: 4,63 m
- Matr.Costruttore: A560 842.
- Costruttore: ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A.

L'ascensore, in relazione alla UNI EN 81-70, è da considerarsi di Tipo 2 e pertanto assicura l'accessibilità anche a persone che usano una sedia a ruote a propulsione elettrica di classe "B" come descritta nella EN 12184.

## **Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

L'esercizio dell'impianto dovrà svolgersi con l'osservanza delle leggi vigenti e delle norme tecniche in vigore per gli impianti in oggetto, delle norme antinfortunistiche nonché con le modalità indicate nel presente regolamento.

Una copia del "regolamento di esercizio" viene consegnata a tutto il personale preposto affinché prenda perfetta conoscenza dei contenuti.

La sorveglianza sull'esercizio compete:

- per quanto riguarda la sicurezza: all'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi della Campania (U.S.T.I.F.)
- per quanto riguarda la regolarità: alla Regione Campania.

I Funzionari delle predette autorità di vigilanza, per gli accertamenti e le attribuzioni di loro competenza, hanno libera circolazione sull'impianto.

## **Art. 2 GOVERNO DELL'IMPIANTO**

La direzione dell'esercizio dell'impianto è svolta dal Direttore/Responsabile di Esercizio (per la quale carica è stato concesso l'assenso da parte dell'U.S.T.I.F. competente) o dal sostituto, persona di sua fiducia abilitata per la stessa categoria di impianti.

Il Direttore/Responsabile di Esercizio, in caso di sua temporanea assenza o impedimento a svolgere la carica, nomina un sostituto di sua fiducia, dandone tempestiva comunicazione al competente U.S.T.I.F. (art.16 e17 del D.M. 18.02.2011). I periodi di sostituzione vanno riportati, con le date di inizio e fine e con le firme degli interessati, nell'apposito libro-giornale.

Il personale preposto all'esercizio dell'impianto è il seguente:

- ✓ Direttore/Responsabile di Esercizio;
- ✓ sostituto del Direttore/Responsabile;
- ✓ personale aziendale, opportunamente abilitato alla funzione, nel seguito indicato come "addetto di esercizio";
- ✓ Personale di manutenzione con abilitati ascensoristi.

Gli addetti alla manovra devono essere abilitati alle loro funzioni dal Direttore/Responsabile di Esercizio (art.3 e 4 del Decreto del 18 febbraio 2011 o dal suo Assistente Tecnico, il quale provvederà a sottoporli a prove teorico/pratiche alle quali potranno partecipare anche i funzionari dell'U.S.T.I.F.); il relativo verbale di abilitazione dovrà essere trasmesso all' U.S.T.I.F. corredato della documentazione comprovante il possesso, da parte degli abilitati, dei requisiti previsti dalla vigente normativa, come pure dovranno essere tempestivamente comunicate le successive eventuali variazioni.

Durante l'esercizio dell'impianto deve essere presente almeno un agente "Addetto di esercizio", pena la sospensione dall'esercizio.

Il personale addetto alla manovra dell'impianto deve essere facilmente riconosciuto mediante contrassegno o divisa.

### **Art. 3   COMPITI , FUNZIONI E OBBLIGHI**

#### ***a.   ESERCENTE***

L'esercente, in relazione agli obblighi ed alle incombenze previste dagli art. 6, 7 , primo comma, dall'art. 10, quarto comma, dagli artt. 89 e 91, primo e secondo comma e art. 94, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, deve provvedere in particolare:

- 1   alla proposta di nomina del Direttore/Responsabile dell'Esercizio, presentando all'U.S.T.I.F. la documentazione prevista dall'art. 13 del Decreto del 18 febbraio 2011, al fine di ottenere l'assenso o il nulla osta tecnico per tale incarico;
- 2   l'esercente deve fornire, secondo quanto concordato con il Direttore/Responsabile di esercizio ovvero con l'Assistente tecnico quando previsto, tutte le attrezzature, i materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale , tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio, assicurando altresì la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione di materiali ed attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni occorrenti;
- 3   l'esercente deve dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ritenuti necessari , ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza, dal Direttore/Responsabile di Esercizio o Assistente Tecnico se previsto;
- 4   l'esercente deve assumere , con il benessere del Direttore/Responsabile di Esercizio, gli addetti necessari al servizio in relazione all'organico stabilito ai sensi dell'art.7, secondo e terzo comma, del D.P.R. n.753/80;
- 5   l'esercente deve applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari proposti nei confronti degli agenti dal Direttore/Responsabile di Esercizio;
- 6   l'esercente deve stipulare gli atti relativi agli accordi ove necessario con enti o organismi locali in grado di fornire mezzi e personale idoneo per l'espletamento di eventuali operazioni di soccorso.
- 7   l'esercente deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 8   l'esercente deve fornire alle Autorità di vigilanza i dati statistici eventualmente richiesti.

#### ***b.   DIRETTORE/RESPONSABILE DI ESERCIZIO***

Il Direttore/Responsabile di Esercizio nomina entro novanta giorni dal suo incarico,

previo benessere dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia abilitato per la stessa categoria di impianti, al quale affida, temporaneamente le proprie funzioni. Di detta nomina, il Direttore/Responsabile di Esercizio, fornisce tempestiva comunicazione scritta all'U.S.T.I.F. nonché alla Regione Campania (art.17 comma 1 e 3 del Decreto del 18/02/2011).

Il Direttore/Responsabile dell'Esercizio, ed eventualmente l'Assistente Tecnico per quanto di sua competenza, ha il compito di adempiere, ai fini della sicurezza, alle norme regolamentari emanate in applicazione degli artt. 95, 100 e 101 del DPR 753/80 e di provvedere alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze di cui all'art. 91, 1 e 2° comma, 93 e 102, 1° comma del DPR 753/80 ed in particolare deve:

1. abilitare gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'art.9. terzo e quarto comma, del D.P.R. n.753/80, predisponendo altresì quanto necessario per l'aggiornamento professionale degli stessi agenti;
2. essere reperibile nei periodi di funzionamento dell'impianto;
3. comunicare all'U.S.T.I.F., nonché ai competenti organi regionali o enti locali territoriali, l'elenco del personale in servizio, rendendo nota altresì ai suddetti Uffici, ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o per cessazioni dal servizio;
4. predisporre, d'intesa con l'azienda esercente, l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo per tali operazioni di soccorso, curando l'efficienza delle attrezzature e verificando il livello di addestramento del personale addetto a tali operazioni, anche con l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato, valutando l'idoneità e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche ed integrazioni;
5. programmare e predisporre d'intesa con l'azienda esercente, sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;
6. segnalare tempestivamente all'U.S.T.I.F. tutte le anomalie od irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'impianto, ancorché non ne siano derivati incidenti che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso;

7. dare immediata comunicazione al competente ufficio dell'U.S.T.I.F. e della Regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio;
8. disporre quanto necessario al fine di vietare il trasporto di persone che possono pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio (Artt. 31 e 32 del D.P.R. 11 luglio 1980, n°753; ovvero escludere, in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente il servizio di trasporto stesso possano arrecare danno a sé, agli altri ovvero all' impianto);
9. programmare e predisporre, d'intesa con l'azienda Esercente e sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore dell'impianto, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato di efficienza e conservazione dell'impianto stesso e la sicurezza dell' esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;
10. assicurarsi che l'impianto, durante l'esercizio, sia sempre sorvegliato, in loco o da remoto, dal personale abilitato, tenendo conto della peculiarità del servizio, dell'orario di esercizio giornaliero, nonché di prevedibili speciali esigenze che possano insorgere, adottando tempestivi provvedimenti;
11. provvedere a far effettuare le prescritte verifiche e prove giornaliere, secondo le Norme Tecniche e quelle previste nel presente Regolamento;
12. effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sull'impianto per accertare il permanere delle condizioni di sicurezza e di regolarità, provvedendo, altresì, se ne ricorressero gli estremi, a disporre il tempestivo fuori servizio dell'impianto, dandone immediata comunicazione al competente U.S.T.I.F.;
13. accertarsi che le disposizioni riguardanti il trasporto ed i viaggiatori siano esposti in maniera ben visibile al pubblico;
14. sovrintende personalmente alle verifiche e prove semestrali, alle revisioni speciali e generali nonché alle verifiche straordinarie previste dalle norme tecniche in vigore, verbalizzando i risultati sull'apposito "Registro delle verifiche e prove";
15. rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell' art. 102 del D.P.R. n. 753/1980, del presente decreto o di altre norme riguardanti l'impianto, mediante ordini di servizio numerati progressivamente;
16. è tenuto a provvedere ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dall'Addetto all'esercizio, per

tutelare la sicurezza dei viaggiatori e l'integrità dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o locali per gli impianti rientranti nelle rispettive attribuzioni di questi ultimi;

17. si attiene, ai fini della salute e sicurezza degli addetti nei luoghi di lavoro, al contenuto del D.V.R. redatto ai sensi del D. Lgs n°81/2008 e ss.mm.ii ;

***c. ADDETTO ALL'ESERCIZIO***

L'Addetto alla manovra, facilmente riconoscibile per mezzo di un contrassegno o di divisa, durante il funzionamento dell'impianto deve:

1. rimanere al posto a lui assegnato, dal quale non potrà allontanarsi prima della fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua sostituzione nel turno medesimo, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Direttore/Responsabile di Esercizio e sempre che le mansioni a lui affidate siano assicurate;
2. sorvegliare l'impianto dal proprio posto di servizio, a vista e/o tramite segnalazioni ottico/acustiche e da TVCC;
3. vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al successivo articolo 13 del presente regolamento, intervenendo tempestivamente, ad esempio ammonendoli mediante il citofono viva-voce, presente in cabina, nel caso in cui si avveda che gli stessi si comportino in maniera irregolare o tale da determinare situazioni di pericolo;
4. accertarsi visivamente delle attrezzature di soccorso;
5. accertarsi dell' efficienza delle segnalazioni del sinottico o del sistema di telesorveglianza;
6. eseguire le verifiche e prove giornaliere annotandone l'esito sul "registro delle prove giornaliere" custodito presso la stazione;
7. verificare che il locale del macchinario sia chiuso per impedirne l'accesso agli estranei;
8. arrestare l'impianto in caso di guasto, anomalia e di incidenti rilevati durante il funzionamento, dandone comunicazione al Direttore/Responsabile di Esercizio per le eventuali disposizioni e attivando l'iter per l'intervento di manutenzione;
9. in caso di urgenza, ove sia necessario e non sia possibile attendere le disposizioni del Direttore/Responsabile di Esercizio, provvedere direttamente di conseguenza;
10. collaborare con il Direttore/Responsabile di Esercizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo le disposizioni impartite;



11. mettere fuori servizio l'impianto in qualsiasi situazione in cui non sia possibile presenziarlo o sorvegliarlo da nessuno dei posti remoti;
12. consegnare al Direttore/Responsabile di Esercizio qualsiasi oggetto rinvenuto sull'impianto.

Nessun agente, in ogni caso, può mettere in esercizio l'impianto con il circuito di sicurezza inefficiente.

#### **Art. 4 MODALITÀ DI ESERCIZIO**

L'esercizio dell'ascensore si svolge con le seguenti modalità:

1. il servizio deve rimanere attivo per l'intera durata dell'esercizio ferroviario, se presenziato;
2. durante l'esercizio, il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente seguito, al fine di avere piena garanzia che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutto funzioni in condizione di sicurezza;
3. devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare gli eventuali difetti di funzionamento che si fossero rivelati;
4. in corrispondenza dei varchi di accesso agli impianti ed ai locali tecnologici devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, cartelli monitori recanti divieti di accesso ai non addetti ai lavori, con l'avvertenza che i trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni di cui ai titoli II e VII D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;
5. nessuna modifica può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto, se non sia stata preventivamente autorizzata dal competente U.S.T.I.F.. Le modifiche temporanee, ammesse solo se non interessanti la sicurezza dell'esercizio, devono essere notificate al competente U.S.T.I.F.;
6. qualora "l'Addetto all'esercizio" o il personale di manutenzione ravvedesse anomalie all'impianto costituenti potenziali pericolo per la sicurezza dell'esercizio provvede, in via cautelativa, a mettere fuori servizio l'impianto ed a dare immediata comunicazione al Direttore/Responsabile dell'Esercizio. Questo ultimo, dopo aver accertato lo stato dell'impianto ratifica o annulla il provvedimento di messa fuori servizio dell'impianto;
7. qualora accadano durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicurezza dell'impianto, il Direttore/Responsabile dell'Esercizio è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni;

8. dopo periodi di inattività o in ogni modo prima della riapertura dell' esercizio, deve effettuarsi un'accurata revisione dell'impianto stesso per accertarne la piena efficienza ed il buono stato di conservazione.

#### **Art. 5 DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI**

1. I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle Autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite dagli agenti dell'impianto, ai sensi del titolo II del D.P.R. 11.7.1980 n° 753;
2. gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati all'Esercente con le generalità e l'indirizzo preciso del reclamante, senza i quali non si darà alcun seguito;
3. i trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico, per mezzo di appositi comunicati affissi dall'Esercente e la cui inosservanza può recare serio pregiudizio all'incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danni agli impianti, saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dall'Art. 18 D.P.R. 11.7.1980 n° 753;

#### **Art. 6 DESCRIZIONE DELLA MANOVRA DI SPOSTAMENTO - UTILIZZO DELL' IMPIANTO**

1. Il comando per lo spostamento tra i piani dell'impianto è effettuato, di norma, dagli stessi viaggiatori.
2. La manovra di cui al comma 1, per questo tipo di impianto elevatore, è del tipo universale a pulsanti. Con tale tipo di manovra l'impianto è in grado di soddisfare una sola chiamata per volta. A seguito di una richiesta di servizio attraverso la pressione del pulsante di chiamata al piano, la cabina si mette in movimento verso il piano di chiamata e la segnalazione rossa luminosa di "occupato" s'illumina a tutti i piani. Su tutti i pulsanti delle bottoniere (di cabina e di piano) sono riportati i caratteri "braille".
3. L'utilizzo dell'impianto per qualsiasi altro scopo diverso da quello del trasporto di persone è da considerarsi assolutamente vietato.
4. L'utente, per utilizzare l'impianto elevatore, deve servirsi dei tasti che trova raggruppati in bottoniere ubicate a lato delle porte di piano dell'impianto ed all'interno della cabina. E' riportata di seguito una breve descrizione schematica

dell'ubicazione, della funzione e del significato dei tasti e delle spie presenti ai piani ed in cabina. Le descrizioni riportate sono puramente indicative.

A **Bottoniera di piano al piano terra:** la dotazione di tale bottoniera è costituita da pulsante di chiamata, spia di allarme e display.

B **Bottoniera di piano al piano banchina:** la dotazione di tale bottoniera è costituita da pulsante di chiamata, analogo a quello presente sulla bottoniera al piano principale.

C **Cabina:** la dotazione della cabina è la seguente:

- griglie di aerazione che assicurano un abbondante ricambio d'aria all'interno della cabina. Ciò significa che in caso di blocco dell'impianto è assicurato il riciclo d'aria;
- targa riportante i dati dell'impianto;
- display luminoso riportante il piano cui la cabina si trova ed il suo senso di marcia (salita o discesa);
- luce d'emergenza che assicura, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica e conseguente blocco dell'impianto, un adeguato livello di illuminazione della cabina;
- segnalazioni accessorie (segnalazione di carico eccessivo);
- griglia del citofono per la comunicazione con il personale di pronto intervento in caso di blocco dell'impianto;
- segnalatore acustico (gong) che segnala l'arrivo della cabina al piano prescelto.

D **Tasti e segnalazioni della bottoniera di cabina:**

- Tasto di segnalazione del piano di destinazione. Sulla bottoniera di cabina sono presenti i tasti per selezionare il piano raggiungibile.
- Tasto di apertura porte. Tale tasto serve per mantenere aperte le porte dell'ascensore o per farle riaprire durante la fase di chiusura.
- Tasto di allarme. La pressione di tale tasto aziona l'allarme sonoro e luminoso dell'impianto elevatore (azionamento della sirena ed illuminazione della spia di segnalazione di allarme in corso presso il piano principale).
- Spia luminosa di allarme ricevuto. Tale spia segnala l'avvenuta ricezione, all'esterno, del segnale di allarme.

- Spia di carico eccessivo che indica il sovraccarico della cabina. Tale protezione interdice automaticamente il funzionamento dell'ascensore.

## **Art. 7 PROCEDURA D'EMERGENZA**

La procedura di emergenza viene effettuata quando l'impianto rimane bloccato tra i piani per un guasto improvviso, quale: mancanza di alimentazione elettrica, eccesso di velocità, ecc.. La procedura d'emergenza descrive le operazioni che devono essere eseguite dal personale addetto alla manovra e dagli utenti in cabina. La manovra di emergenza può essere effettuata da una sola persona.

Il personale addetto alla manovra deve:

- 1 Verificare se la cabina è bloccata ad uno dei piani. In tal caso aprire le porte meccanicamente con l'apposito chiavino in dotazione;
- 2 tranquillizzare, verbalmente, i passeggeri in modo diretto oppure tramite citofono;
- 3 staccare l'alimentazione all'impianto, aprendo l'interruttore generale di forza motrice ubicato nel locale del macchinario e riarmare lo stesso interruttore; in seguito a tale operazione l'impianto dovrebbe, dopo alcuni secondi, riportarsi automaticamente al piano inferiore; nel caso ciò non avvenisse procedere con le operazioni seguenti:
  - a) assicurarsi che tutte le porte siano chiuse e bloccate;
  - b) azionare la leva o pulsante rosso posto sulla centralina ubicata nel locale del macchinario fino a portare la cabina al piano immediatamente inferiore; lo stato di "cabina al piano" è segnalato da apposita spia luminosa di colore verde; altrimenti azionare ripetutamente la leva della pompa manuale (negli impianti indiretti) per sbloccare il dispositivo di sicurezza eventualmente intervenuto;
  - c) all'arrivo della cabina al piano, eventualmente segnalato da un breve segnale luminoso, togliere la pressione sulla leva rossa;
  - d) far uscire le persone dall'ascensore aprendo le porte con l'apposito chiavino triangolare;
  - e) assicurarsi che tutte le porte siano chiuse ed apporre la targa "ascensore fuori servizio" all'ingresso delle porte di piano;
  - f) chiamare l'assistenza tecnica.
- 4 Gli utenti bloccati in cabina devono:

a) mantenere la calma ed eventualmente tranquillizzare gli altri utenti che dovessero accusare stati di panico;

b) premere il tasto di allarme per segnalare il blocco della cabina. La pressione di tale tasto aziona l'allarme sonoro e luminoso dell'impianto elevatore presso l'ufficio movimento e sulla banchina, in corrispondenza dell'ascensore. La mancanza di alimentazione dalla rete elettrica all'impianto elevatore non pregiudica l'efficienza dell'impianto d'allarme, in quanto la continuità è assicurata da apposite batterie d'emergenza;

c) all'arrivo del personale di pronto intervento, seguire le istruzioni da questi impartite tramite il citofono o parla/ascolta posto all'interno della cabina.

Terminata la manovra di emergenza e solo dopo aver messo fuori servizio l'impianto si attiverà la procedura per l'intervento di manutenzione e di verifica dell'impianto.

#### **Art. 8 MANOVRA DI SOCCORSO SENZA ROOLLGLISS**

In caso eccezionale di blocco dell'impianto con l'impossibilità di effettuare la manovra di emergenza sopra descritta, è necessario effettuare la manovra di soccorso.

Quando la cabina è ferma in prossimità di uno dei piani serviti, la manovra di soccorso deve essere effettuata con la seguente procedura:

- a) si apre l'interruttore generale posto nel locale del macchinario;
- b) si apre la porta di piano con l'apposita chiave triangolare;
- c) si fanno uscire le persone.

Questa manovra può essere eseguita da un solo soccorritore il quale provvederà a mettere fuori servizio l'impianto fino al cessare della condizione di guasto.

#### **Art. 9 MANOVRA DI SOCCORSO CON ROOLL-GLISS**

La manovra di soccorso con rollgliss deve essere effettuata da almeno 2 addetti all'esercizio manovra quando la cabina non è in prossimità di nessuna porta di piano, utilizzando la seguente attrezzatura:

- 1) evacuatore tipo ROLLGLISS rapporto 5:1
- 2) cordino con radance presente nel vano corsa;
- 3) imbracature di sicurezza;
- 4) moschettoni vari;
- 5) "mezzo marinaio",

con la seguente procedura:

1. aprire l'interruttore generale posto nel locale del macchinario;
2. richiudere a chiave il locale macchine;
3. portarsi al piano superiore;
4. il primo soccorritore:
  - si fissa all' apposito gancio posto all' esterno del vano porta e indossa l'apposita imbracatura;
  - apre la porta del piano superiore per mezzo dell'apposita chiave di emergenza;
  - sgancia il cordino con radance presente nel vano corsa;
  - aggancia il ROLLGLISS ad uno degli estremi del cordino;
  - blocca l'altra estremità del cordino nell'apposito gancio presente all'interno del vano corsa;
5. il secondo soccorritore:
  - si aggancia al ROLLGLISS;
  - si cala nel vano ascensore fino ad arrivare sul tetto di cabina;
  - apre la botola di cabina e si fa calare al suo interno;
  - si toglie l'imbracatura e la sistema alle persone bloccate aiutandole, una per volta, a farle uscire;
  - una volta sollevata la persona soccorsa in prossimità del vano porta, il primo soccorritore provvede a farla uscire in tutta sicurezza; la stessa procedura verrà reiterata per il recupero degli altri, eventuali, viaggiatori bloccati in cabina;
  - terminata la manovra di soccorso, con la conseguente messa fuori servizio dell'impianto, verrà attivata la procedura per l'intervento di manutenzione.

## **Art. 10 VERIFICHE E PROVE PERIODICHE**

1. L'impianto deve essere periodicamente sottoposto a verifiche e prove, come stabilisce il D.M. 02 gennaio 1985 n. 23 pubblicato sulla G.U. n. 26 del 31 gennaio 1985 e il D.D n.101 del 09/03/2015, con le risorse messe a disposizione dall'Esercente, onde accertare lo stato dei dispositivi che interessano il funzionamento e la sicurezza dell'impianto. In particolare le verifiche e prove sono così distinte:

**a) VERIFICHE E PROVE GIORNALIERE**

Ogni giorno deve essere eseguita una visita generale all'impianto da parte del personale "Addetto alla manovra". In particolare, prima di mettere in servizio l'ascensore, l'Addetto alla manovra deve attentamente verificare l'efficienza:

- dell'illuminazione di cabina;
- dell'allarme e dei citofoni;
- della/e fotocellule e costola mobile;
- delle spie luminose, esterne ed interne;
- dei pulsanti di chiamata, esterni ed interni;
- dell'apertura e chiusura delle porte di piano e di cabina;

deve inoltre:

- controllare che il dislivello delle fermate ai piani sia contenuto nel limite consentito dalla norma;
- verificare la presenza di eventuali rumori o anomalie;
- verificare che l'impianto idraulico sia esente da perdite d'olio;
- verificare il corretto funzionamento dell'impianto TVCC;
- verifica della presenza dell'attrezzatura per il recupero passeggeri;
- effettuare una o più corse di prova ed ogni altra verifica ritenuta necessaria.

**b) VERIFICHE E PROVE PERIODICHE**

Con cadenza semestrale il Direttore/Responsabile di Esercizio sovrintende personalmente, con l'ausilio del personale addetto alla manutenzione, alle visite e prove onde accertare l'efficienza dei vari organi, con particolare riguardo a quelli che interessano la sicurezza.

Il Direttore/Responsabile dell'esercizio, in occasione di tali prove, è tenuto a dare preventivo avviso all'USTIF e REGIONE CAMPANIA per l'eventuale partecipazione di propri funzionari.

Le predette prove devono essere eseguite secondo i dettami del D.M. del 11/01/2010, art.8, e dell'appendice E1 della normativa UNI EN 81-2, al fine di accertare la conformità dell'impianto all'appendice D della stessa normativa.

**c) VERIFICHE E PROVE STRAORDINARIE**

1. Ove siano eseguite trasformazioni importanti all'impianto, quali quelle indicate al punto E.2 dell'appendice E della normativa UNI EN 81-2, la

riapertura in servizio pubblico dell'impianto è subordinata all'esito favorevole dei controlli e prove (appendice D della stessa UNI EN 81-2).

2. Indipendentemente dalle verifiche e prove di cui sopra, l'Esercente è tenuto a far effettuare, sulla base anche delle indicazioni dei costruttori, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate al mantenimento in efficienza e sicurezza dell'impianto.
3. I risultati delle verifiche e prove devono essere verbalizzati e registrati nell'apposito "Registro delle verifiche e prove". Copia del registro, contenente i verbali delle verifiche e prove, dovrà essere inviato, per i suoi atti, al competente U.S.T.I.F..
4. La prosecuzione o la ripresa del servizio pubblico dell'impianto non può in ogni modo ritenersi autorizzata qualora alle date fissate nelle "Norme tecniche" non siano state effettuate, con esito favorevole, le prescritte verifiche e prove.
5. Resta salva la facoltà del competente U.S.T.I.F. di revocare ogni autorizzazione precedentemente concessa qualora, a seguito di ispezioni, le verifiche e prove all'impianto risultassero negative.

IL RESPONSABILE di ESERCIZIO  
(per.ind.Gaetano Battaglia)